

COMUNE DI GIAVE

Servizio AREA TECNICO-MANUTENTIVA

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

(art. 93 comma 7bis del D.Lgs. n. 163/2006)

ART. 1 – Oggetto del regolamento e campo di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art 93 comma 7-bis del D.Lgs. n. 163/2006 ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione, distribuzione e liquidazione del fondo incentivante ivi previsto.
2. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni elencate nell'articolo seguente, se esse sono prestate, completamente o in parte, dal personale in servizio presso gli uffici tecnici dell'Amministrazione.
3. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
4. Gli incentivi sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).
5. Gli incentivi sono riconosciuti per le attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza inerenti ai lavori pubblici di cui al comma precedente
6. Gli incentivi sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono stati approvati ad un livello esecutivo.
7. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive che non richiedano specifica progettazione.
8. Il presente regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
9. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività di pianificazione di qualsiasi genere.
10. La somma dovuta a titolo di incentivo, è convenzionalmente inserita nelle risorse decentrate di cui al C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali e compete anche al personale titolare di posizione organizzativa.

ART. 2 – Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 del Decreto, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del

progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini, nonché alla formazione dei dipendenti del Settore Tecnico.
4. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

ART. 3 – Rilevanza dei lavori e delle opere e quantificazione del fondo

In conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 163/2006, la percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 163/2006 è così graduata in ragione dell'entità dei lavori e della complessità degli stessi:

- a) progetti di opere o lavori con importo superiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.186.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore): percentuale del **1,60%**;
- b) progetti di opere o lavori con importo inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.186.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e sino all'importo di Euro 1.000.001,00: percentuale del **1,80%**;
- c) progetti di opere o lavori con importo uguale o inferiore ad Euro 1.000.000,00: percentuale del **2,00%**.

I progetti di opere o lavori pubblici da ammettere all'incentivazione devono avere i caratteri definiti dall'art. 93, del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare devono essere corredati degli elaborati progettuali (descrittivi e grafici) inerenti alle specifiche categorie di opere previste nel progetto stesso ai sensi della normativa. I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Ente e a condizione che si pervenga all'approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo.

In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132 - comma 1° - del D.Lgs. n. 163, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione dell'opera e sempre che le stesse non siano state originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettera e) del predetto articolo si ha diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva.

ART. 4 - Ripartizione della quota dell'80% del fondo

I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'Ente (a tempo determinato, indeterminato, art. 110 del DLgs 267/2000) che partecipano o collaborano alla redazione del progetto, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

- nel Responsabile del Procedimento;
- nel personale degli uffici tecnici che abbia redatto direttamente il progetto, nelle varie forme del preliminare, definitivo e/o esecutivo;
- nel personale degli uffici tecnici che incaricato direttamente della direzione lavori o della sicurezza ;
- nei collaboratori, tecnici o amministrativi, che svolgono compiti di supporto all'attività di progettazione e del Responsabile del Procedimento;
- al personale amministrativo del Servizio Finanziario e Amministrativo addetto all'assistenza alle attività di rogito.

In particolare la somma di cui all' art. 2) comma 2), oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione inclusi, determinata con le modalità di cui all' art. 3), è ripartita come segue:

- a) responsabile del procedimento 32%;
 - a1) collaboratori tecnici assistenza RUP 11%;
 - a2) collaboratori amministrativi assistenza RUP 11%;
- b) progettisti del progetto preliminare e loro collaboratori tecnici ed amministrativi: 7% (60% ai progettisti, 20% ai collaboratori tecnici, 20% ai collaboratori amministrativi);
- c) progettisti del progetto definitivo e loro collaboratori tecnici ed amministrativi: 10% (60% ai progettisti, 20% ai collaboratori tecnici, 20% ai collaboratori amministrativi);
- d) progettisti del progetto esecutivo e loro collaboratori tecnici ed amministrativi: 10% (60% ai progettisti, 20% ai collaboratori tecnici, 20% ai collaboratori amministrativi);
- e) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori e loro collaboratori tecnici ed amministrativi: 8% (60% al D.L., 20% ai collaboratori tecnici, 20% ai collaboratori amministrativi);
- e) i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 8% (60% al Coordinator., 20% ai collaboratori tecnici, 20% ai collaboratori amministrativi);

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. del

f) il personale amministrativo appartenente al servizio finanziario in funzione dei compiti effettivamente svolti per la realizzazione dell'opera, quali attività di ausilio alla predisposizione e gestione del programma triennale delle opere pubbliche, la liquidazione dei pagamenti, la produzione di atti contabili di rendicontazione degli interventi etc.: 1,9% da ripartirsi tra i componenti secondo le modalità individuate dal Responsabile del Servizio interessato;

g) il personale amministrativo addetto all'ufficio contratti appartenente al Servizio Amministrativo in funzione dei compiti effettivamente svolti per la realizzazione dell'opera, quali attività di assistenza alla stipula dei contratti, tenuta del repertorio, registrazione, volturazione e trascrizione degli stessi: 1,1%.

Di seguito il riepilogo:

Prestazione		%
Responsabile Unico del Procedimento		32
Assistente tecnico al RUP		11
Assistente amministrativo al RUP		11
Gruppo di progettazione	Progetto preliminare	7
	Progetto definitivo	10
	Progetto esecutivo	10
	Coordinatore sicurezza fase di progettazione	4
Ufficio direzione lavori	Direttore dei lavori	8
	Coordinatore sicurezza fase di esecuzione	4
Servizio finanziario		1,9
Ufficio contratti		1,1
Totale		100

Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate le percentuali di ripartizione vengono cumulate tra di loro.

La quota parte d'incentivo corrispondente a prestazioni che non sono state svolte dai dipendenti in quanto affidate all'esterno, costituisce economia.

dell'intervento, per le attività di coordinamento, controllo e supporto dei professionisti esterni.

ART. 5 – Modalità di liquidazione degli incentivi

Il responsabile del servizio, competente a disporre la corresponsione dell'incentivo, è tenuti ad accertare le specifiche attività svolte dai dipendenti (privi di qualifica dirigenziale)

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. del

interessati. In caso di accertamento negativo le corrispondenti risorse costituiscono economie.

La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile del servizio Lavori Pubblici, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, con atto contenente i nomi dei destinatari delle somme incentivanti e le rispettive somme.

Per l'attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione del progetto esecutivo di ciascuna opera.

Per la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione.

ART. 6 – Limitazioni all'erogazione degli incentivi

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 ter, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., l'incentivo in parola complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non può superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

A fronte di eventuali incrementi dei tempi previsti e imputabili al personale incaricato, le risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro sono così ridotte:

- per ogni mese di ritardo nella consegna degli elaborati progettuali il fondo è ridotto dello 0,5%;

Il personale incaricato che non svolga i compiti assegnati o che, per propria mancanza, realizzi ritardi negli adempimenti, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo.

Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice, al RUP nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

ART. 7 – Oneri a carico dell'Amministrazione

Ai sensi del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e di quanto previsto dal D.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modificazioni, l'Amministrazione in qualità di stazione appaltante assume l'onere, a carico del bilancio dell'ente, del pagamento del premio per la garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali da stipularsi in favore del dipendente incaricato della progettazione. La assicurazione oggetto di contributo è aggiuntiva a quella che copre i rischi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche.

ART. 8 – Norme transitorie e finali

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. del

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente al 19/08/2014 (data di entrata in vigore della LEGGE 11 agosto 2014, n. 114) ed in particolare alle progettazioni il cui livello preliminare sia stato approvato posteriormente a tale data.

In considerazione del contenuto normativo, nelle sue varie innovazioni, relativo agli incentivi alla progettazione, visto in correlazione con il principio generale del divieto di retroattività della legge sancito dall'ordinamento giuridico e dalla giurisprudenza costituzionale, i compensi da erogare per attività svolte fino dal 18 agosto 2014, vanno assoggettati alla previgente disciplina, anche al fine di non incidere su un diritto soggettivo vantato dai dipendenti interessati, nei limiti degli impegni assunti.

Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il previgente Regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale in data n. 101/2006.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Una copia del regolamento viene inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente e pubblicata sul sito del Comune di GIAVE.

I criteri di riparto e di liquidazione degli incentivi al personale dipendente dell'ente indicati nel presente Regolamento si applicano ai progetti per opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell' art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e della parte II titolo 2 capo 2 del DPR n. 207/2010) successivamente alla data del 19/08/2014.